

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 7

**ad iniziativa dei Consiglieri Biancani, Casini, Vitri, Santarelli,
Serfilippi, Antonini, Assenti, Borroni, Rossi:**

Modifica alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 “Norme in materia di riqualificazione urbana sostenibile e assetto idrogeologico e modifiche alle leggi regionali 5 agosto 1992, n. 34 ‘Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio’ e 8 ottobre 2009, n. 22 ‘Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l’occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile’”

Signori Consiglieri,

la legge regionale 23 novembre 2011 n. 22, all’articolo 11 (Disposizioni in materia urbanistica) prevede attualmente, al comma 1 che “sino all’entrata in vigore della legge organica per il governo del territorio e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, i comuni si attengono alle seguenti disposizioni finalizzate alla riduzione del consumo di suolo nonché al massimo utilizzo e riqualificazione del patrimonio edilizio e urbano esistente anche ai fini di tutela paesaggistica:

- a) non possono essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, anche con il procedimento gestito tramite lo sportello unico per le attività produttive, che prevedono ulteriori espansioni di aree edificabili in zona agricola nei comuni che non hanno completato per almeno il 75 per cento l’edificazione delle aree esistenti con la medesima destinazione d’uso urbanistica;
- b) possono sempre essere adottati nuovi PRG o varianti ai PRG vigenti, se finalizzati alla riduzione delle previsioni di espansione delle aree edificabili ovvero al recupero di aree urbane degradate od oggetto di bonifica ambientale.”.

Il termine previsto dall’articolo 11 della legge regionale sopra citata, nella sua originaria formulazione, era in realtà collegato, oltre che all’approvazione di una nuova normativa regionale in materia di governo del territorio, al decorso di un biennio dall’entrata in vigore della medesima legge (e cioè sino al 1° dicembre 2013).

Tale scadenza temporale è stata oggetto negli anni di diverse proroghe che hanno esteso l’operatività del divieto posto a carico dei comuni, che non abbiano ancora costruito tutte le aree edificabili a disposizione, di espandersi anche nelle zone agricole per il raggiungimento della finalità primaria di evitare ulteriore consumo di suolo. Da ultimo la recente legge regionale 3 maggio 2018, n. 8 (articolo 10) ha ulteriormente spostato il limite temporale in esame al 31 dicembre 2020.

Poiché la Regione non si è ancora dotata di una nuova legge urbanistica, sostitutiva della legge regionale 5 agosto 1992, n. 34 “Norme in materia urbanistica, paesaggistica e di assetto del territorio”, stante l’imminenza della scadenza temporale sopra descritta, appare quanto mai opportuno procrastinare di ulteriori due anni la vigenza del citato divieto imposto ai comuni i quali, in caso contrario, potrebbero, a partire dal 1° gennaio 2021, adottare nuovi PRG o varianti ai PRG che prevedono la possibilità di edificare nelle zone agricole anche nelle ipotesi in cui le zone edificabili non risultano ancora costruite per almeno il 75 per cento della loro estensione.

Resta inteso che se prima della scadenza del biennio (31 dicembre 2022) il legislatore regionale approverà una nuova normativa in materia di governo del territorio, le amministrazioni comunali interessate non saranno più vincolate dalla disposizione in esame nella attività di pianificazione del territorio di competenza.

La possibilità per il legislatore regionale di porre limiti alla funzione di pianificazione comunale al fine di evitare ulteriore consumo di suolo è in linea con la recente giurisprudenza costituzionale (cfr., tra le altre, sentenza Corte Costituzionale n. 179/2019).

La proposta di legge si compone di due articoli.

Il primo modifica il comma 1 dell'articolo 11 della l.r. 22/2011 procrastinando la scadenza temporale del 31 dicembre 2020 ivi prevista sino al 31 dicembre 2022 per le finalità sopra illustrate.

Il secondo contiene l'invarianza finanziaria.